



Circ. n. 215

Saronno, 12/12/2019

A tutto il personale della scuola

Oggetto: Cessazione dal servizio personale scolastico 1 settembre 2020 - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

Si trasmettono la circolare del 11/12/2019 n. A00DGPER. R.U. .0.0050497 e il Decreto n. 1124 del 06/12/2019 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio per il personale della scuola a decorrere dall'1.9.2020.

- Si evidenzia a tutto il personale interessato il termine del 30 dicembre 2019 per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Entro la medesima data gli interessati hanno facoltà, tramite Polis di revocare le istanze già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web Polis "Istanze on line" del sito internet del MIUR <http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12.2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate in forma cartacea entro il medesimo termine del 30 dicembre 2019

Le domande di pensione, dovranno essere, inviate direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.



Si richiama infine l'attenzione su alcuni punti della predetta nota Miur prot. n. 0050647 del 16/11/2018

Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133/2008.

Come noto, il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di cui all'art. 509 – comma 5 - del D.Lvo 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di anzianità contributiva minima di 20 anni entro tale data.

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12.2017 n. 205, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico o dal Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale, nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici.

Opzione donna

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art. 16 Decreto legge 28 gennaio 2019 m. convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26). Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni congiunta a una età anagrafica pari a 58 anni maturati al 31 dicembre 2018.

Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 ha statuito che il limite **ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato a 65** anni non essendo stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. L'amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"GINO ZAPPA"**

Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA)
Telefono: 02 960 31 66 - Fax: 02 967 014 31
Cod.Univ.Uff.: UFMUGQ - Cod.Fisc.: 94000170129 - Cod.Mecc.: VAID08000G
E-mail: vatd08000g@istruzione.it - Sito web: www.itezappa.edu.it



Sistema CERTIFICAZIONE
SGS
Sistema Qualità
UNI EN ISO 9001
ED 2015



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**



pon
2014-2020



MUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica e per la gestione dei Fondi Strutturali nel
settore Istruzione e per l'Innovazione Digitale
L.104/17

PER LA SCUOLA - COMPETENZE AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (P24-TE52)

uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Elena Maria D'Ambrosio
FIRMATO DIGITALMENTE